

Questioni di attualità

La tutela dei minorenni dalla pornografia virtuale

Quando la riproduzione di contenuti artificiali assume rilevanza penale?

di Tessa Onida

Premessa

La necessità di dotarsi di strumenti giuridici idonei ed efficaci per contrastare ogni forma di sfruttamento sessuale delle persone di minore età ha indotto in questi ultimi anni il legislatore a intervenire più volte su questo tema; ciò è avvenuto sia attraverso l'introduzione di nuove disposizioni legislative, sia attraverso la correzione del contenuto o della portata di disposizioni già introdotte al fine di migliorarne l'efficacia¹. In diversi casi questi interventi sono stati il frutto di un "motu proprio" da parte del legislatore italiano che – rispondendo a una necessità generalmente avvertita nella società – si è adoperato per combattere un fenomeno criminale che cresceva per via della globalizzazione e, soprattutto, della diffusione del web. Infatti se è fuori di dubbio che la diffusione della digitalizzazione abbia apportato alla società e all'economia molti vantaggi, è altrettanto pacifico che abbia anche lanciato alcune sfide fra le quali c'è anche il contrasto degli abusi sessuali che avvengono mediante il web in danno delle persone di minore età che sono, nettamente, la categoria più vulnerabile fra gli utilizzatori della rete. In altri casi quella del legislatore è stata invece – essenzialmente – un'attività di adeguamento del nostro ordinamento giuridico alle disposizioni che erano state adottate su questo tema a livello internazionale al fine di offrire una tutela più ampia possibile (anche a livello geografico quindi).

¹ Per esempio si veda l'attuale formulazione dell'articolo 600-bis del codice penale il quale prevede che: «è punito con la reclusione da sei a dodici anni [...] chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione [...]». Ma la lettera di questo articolo – che è stato inserito nel codice penale dall'articolo 2, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269, *Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù* – è il frutto di ben due successivi interventi legislativi che ne hanno innovato il contenuto in due occasioni nel giro di 6 anni. In particolare il primo intervento è stato realizzato con l'articolo 1 della legge 6 febbraio 2006, n. 38, *Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet*; mentre il secondo intervento è stato eseguito con l'articolo 4 della legge 1 ottobre 2012, n. 172, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, adottata a Lanzarote il 25 ottobre 2007*.

È fondamentale non solo che il maggior numero possibile degli Stati si doti di disposizioni che puniscono adeguatamente gli abusi perpetrati a danno delle persone di minore età², ma anche che questo avvenga con norme che siano il più possibile uniformi per evitare che gli autori di questi reati – che sempre più spesso sono collegati al web e, quindi, non facilmente circoscrivibili – si avvantaggino della scarsa omogeneità normativa esistente tra un Paese e l'altro su questi temi. Non a caso, anche la Commissione europea è tornata a occuparsi con una visione ampia e pragmatica di questo tema adottando il 24 luglio 2020 una comunicazione dal titolo *Strategia dell'UE per una lotta più efficace contro gli abusi sessuali sui minori* che mira a predisporre una risposta chiara ed efficace, a livello di Unione europea, contro i reati di abuso sessuale perpetrati in danno delle bambine e dei bambini (sia online che non). Naturalmente, in ogni caso nel quale si è deciso di apportare delle correzioni alla disciplina in essere, la bussola che ha guidato il legislatore (nazionale o internazionale) è sempre stata quella di adottare ogni misura necessaria per garantire l'integrità fisica e psichica delle persone minorenni e – come è facile immaginare – ci si è sempre ispirati ai principi fondamentali del diritto internazionale volti a proteggerle. A questo proposito ci limitiamo a ricordare – senza nessuna pretesa di essere esaustivi³ – l'articolo 3, paragrafo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza adottata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176⁴ e l'articolo 24, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea detta anche Carta di Nizza,

2 Compresi ovviamente i crimini legati alla pedopornografia.

3 Peraltro, sarebbe realmente difficile essere esaustivi dato che la necessità di prevedere questa tutela per i legislatori nazionali è ravvisabile anche in norme di carattere generale come l'articolo 3, paragrafo 1, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza adottata a New York il 20 novembre 1989 e l'articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, detta anche Carta di Nizza, adottata il 7 dicembre 2000, che stabiliscono che in tutti gli atti relativi ai minorenni, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minorenne deve essere considerato preminente.

4 «Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale e, a tal fine, essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.

Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo».

adottata il 7 dicembre 2000⁵, che proclamano il diritto dei minorenni a essere protetti e a ricevere le cure necessarie per il loro benessere. La protezione dei minorenni, sia offline che online è difatti una delle priorità a presidio delle quali gli Stati sono tenuti a schierare delle disposizioni di carattere penalistico che sono quelle – soprattutto quando le pene previste sono severe come quelle stabilite a tutela dei minorenni – riservate dall'ordinamento alla tutela dei beni giuridici più importanti.

Il tema

Il modo migliore per affrontare un tema come quello dell'ampiezza della fattispecie prevista dalla legge penale per il contrasto della pedopornografia virtuale che – come ricordato poc'anzi – fa parte di una tematica che, nel giro di pochi anni, è stata oggetto di numerosi interventi da parte del legislatore alla ricerca di una disciplina che fosse pienamente soddisfacente⁶ è, a nostro avviso, quello di

5 «I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità».

6 Da ultimo l'occasione per migliorare ulteriormente la disciplina si è avuta quando il legislatore – al fine di superare, almeno in parte, due procedure di infrazione con le quali la Commissione europea aveva contestato all'Italia il non corretto recepimento della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori di età e la pornografia minorile – ha approvato la legge 23 dicembre 2021, n. 238, *Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020*, con la quale oltre ad aver inserito nel codice penale (articolo 609-*quater* del codice penale) una nuova fattispecie di atti sessuali con minorenne compiuti abusando della fiducia riscossa dallo stesso o dell'autorità o dell'influenza esercitata e avere aggiunto nuove aggravanti dei delitti di sfruttamento sessuale dei minori di età (articolo 602-*ter* del codice penale), di violenza sessuale (articolo 609-*ter* del codice penale), di corruzione di minorenne (articolo 609-*quinqies* del codice penale) e di adescamento (articolo 609-*undecies* del codice penale), all'articolo 20 ha introdotto alcune disposizioni penali per la repressione degli abusi sessuali ai danni dei minorenni e contro la pedopornografia: in particolare, è stato introdotto, nell'articolo 600-*quater* del codice penale (*Detenzione o accesso a materiale pornografico*), il delitto di accesso intenzionale a materiale pedopornografico, che si affianca al reato di detenzione di tale materiale già disciplinato da questa disposizione. L'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge n. 238 del 2021, dunque, ha modificato l'articolo 600-*quater* del codice penale che incrimina il delitto di detenzione di materiale pornografico, inserendo un nuovo comma che contiene una nuova fattispecie penale e sostituendo la rubrica. Più precisamente, il legislatore ha incriminato la domanda di

concentrarsi in primo luogo sull'analisi della normativa vigente per poi passare, in un secondo momento, all'interpretazione che ne ha dato l'organo di vertice della nostra giurisprudenza. Ciò, alla luce del fatto che, nella sentenza in commento (sentenza 24 novembre 2023, n. 47187 della cassazione penale, sezione III), la Suprema Corte respinge le doglianze del ricorrente che si era lamentato per l'adesione – a suo dire – operata dal giudice di merito a una nozione di pornografia virtuale che esonderebbe dal perimetro dell'articolo 600-*quater* 1 del codice penale⁷ (peraltro non contestato in primo e secondo grado)⁸ il quale stabilisce che «le disposizioni di cui agli articoli 600-*ter* e 600-*quater* si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali». Il ricorrente sosteneva, infatti, che le immagini delle quali era in possesso non sarebbero state idonee a far ritenere reali le situazioni in esse rappresentate e, quindi, che la sua condanna doveva essere annullata.

materiale pedopornografico, introducendo un delitto che si pone a valle rispetto a quello di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-*ter* del codice penale (*Pornografia minorile*) che punisce la produzione di tale materiale. La condotta di "procurarsi" il materiale pedopornografico, infatti, ricomprende qualsiasi attività di procacciamento del materiale pedopornografico realizzata dal soggetto attivo, inclusa quella che avviene per via telematica.

7 Tale fattispecie criminosa è stata introdotta dall'articolo 4 della legge 38 del 2006 che, aggiungendo l'articolo 600-*quater* 1, ha sancito il reato di pornografia virtuale estendendo l'applicabilità delle disposizioni degli articoli 600-*ter* e 600-*quater* ai casi in cui il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali. Così al tradizionale materiale pornografico cartaceo o filmografico si aggiunge quello inserito nelle reti telematiche da intendersi come tutto il materiale visivo che presenta bambini e bambine di età inferiore ai 18 anni coinvolti in attività sessuali con adulti o con altri minorenni o in pose erotiche al fine di gratificare adulti.

8 Il ricorrente era stato infatti condannato dalla Corte d'appello di Trieste per la detenzione di materiale pedopornografico e, quindi, in base all'articolo 600-*quater* del codice penale che stabilisce che: «chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-*ter*, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità. Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000».

La Cassazione respinge, tuttavia, le doglianze del ricorrente in modo tanto netto quanto sintetico limitandosi a confermare la correttezza dei riferimenti contenuti nelle sentenze di primo e secondo grado⁹ alla sua giurisprudenza su questo punto in quanto espressione di un orientamento di legittimità consolidato e univoco. Del resto, tale interpretazione è perfettamente in linea con il concetto penalistico di pornografia inserito dalla legge n. 172 del 2012 nell'articolo 600-*ter*, comma 7 del codice penale il quale prevede che «ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali». Da parte dei giudici della Cassazione non viene quindi minimamente aperta la porta alle perplessità manifestate dal ricorrente sull'interpretazione data dai giudici di merito alla nozione di pornografia virtuale contenuta nell'articolo 600-*quater* 1 del codice penale; né – tanto meno – sulla lettera dell'articolo 600-*quater* del codice penale che avrebbe l'attitudine a sanzionare la perversione dell'agente senza richiedere che vi sia stata una lesione effettiva del bene tutelato. Infatti, se da un lato è vero che la previsione della fattispecie prima ricordata che parla di «chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-*ter*, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto [...]» e di «chiunque, mediante l'utilizzo della rete Internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto [...]»¹⁰ è obiettivamente molto ampia, è altrettanto vero che il legislatore l'ha volutamente delineata in questo modo perché non aveva un'altra strada per offrire una tutela adeguata a un bene giuridico così importante – e oggi particolarmente difficile da proteggere – quale è l'integrità fisica e psichica delle persone minorenni. Aspetto questo che è stato spiegato molto chiaramente dalla Corte di cassazione che da tempo – anche alla luce dei principi affermati a livello internazionale – ha espressamente avallato un'interpretazione ampia circa l'individuazione del bene giuridico protetto dalle norme in materia di pornografia minorile: infatti, secondo la Cassazione, le disposizioni adottate per contrastare la pornografia minorile non sono poste a tutela della sola libertà sessuale di un soggetto di minore età in concreto rappresentato

9 In particolare la Corte d'appello di Trieste ha ritenuto rientranti nella nozione di pornografia minorile «disegni, pitture, e tutto ciò che sia idoneo a dare allo spettatore l'idea che l'oggetto della rappresentazione pornografica sia un minore».

10 Per l'intera lettera dell'articolo cfr. nota 8.

(e qualificabile come persona offesa), ma anche delle bambine e bambini in generale che, pertanto, sono «da intendersi quale categoria di persone destinatarie della tutela rafforzata dell'intimità sessuale, incluso il rispetto delle diverse fasi del loro sviluppo fisico e psicologico, da intendere come comprensivo dello sviluppo della loro sessualità»¹¹. Alla luce di questa interpretazione possiamo, pertanto, concludere che la fattispecie descritta dall'articolo 600-*quater* del codice penale non viola il fondamentale principio di offensività¹² che – in base ai nostri principi di diritto – deve caratterizzare le norme penali perché la lesione del bene giuridico protetto è senz'altro ravvisabile anche in questa previsione se tale nozione viene correttamente intesa. I giudici della Cassazione hanno infatti ritenuto che il legislatore abbia legittimamente previsto nel codice penale una tutela rafforzata per l'intangibilità e lo sviluppo delle persone di minore età vietando anche tutte quelle rappresentazioni che, ritraendoli, diffondono l'idea della possibilità di coinvolgerli in atti sessuali con persone adulte. Aspetto questo molto importante perché – al di là della necessità di difendere i singoli da tutto ciò che possa turbare la loro crescita e il loro sviluppo armonico – ciò che si deve contrastare (e si può fare solo con fattispecie così ampie) è anche l'utilizzo della categoria delle persone di minore età nell'attività di produzione e di diffusione di materiale pornografico incentrato sulla loro persona. Questa attività, infatti, non costituisce solo una grave offesa nei confronti dei singoli che vengono sfruttati per assecondare la perversione degli adulti, ma anche una potenziale offesa per la generalità delle persone di minore età di cui si veicola l'immagine di puro strumento di piacere per l'adulto incrementando così una pedofilia nascosta. A questo proposito è utile ricordare che nel Rapporto esplicativo della Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica¹³, adottata il 23 novembre 2001,

11 Cfr. Cassazione penale, sezione III, sentenza 9 maggio 2017, n. 22265 (vedi paragrafo relativo all'evoluzione giurisprudenziale).

12 Nel diritto penale, infatti, il principio di offensività vieta che vi possa essere una fattispecie di reato se quest'ultima non punisce una condotta che comporti una lesione a un bene giuridico meritevole di tutela. I beni protetti dovranno poi corrispondere ai cosiddetti beni costituzionalmente orientati: vale a dire o ai beni costituzionalmente rilevanti, o ai beni non in contrasto con quelli costituzionalmente rilevanti.

13 Cfr. *Explanatory Report to the Convention on Cybercrime*. In particolare al paragrafo 101 si individuano tre tipi di materiale ai fini della commissione dei reati di cui al paragrafo 1 che comprendono le rappresentazioni di abusi sessuali su un bambino reale, immagini pornografiche che ritraggono una persona che sembra essere un minore impegnato in comportamenti sessualmente espliciti e, infine, le immagini che, pur essendo "realistiche", non coinvolgono di fatto una bambina o un bambino reale impegnati in comportamenti sessualmente espliciti. Quest'ultimo scenario ricomprende quindi immagini alterate, come ad esempio immagini modificate di persone fisiche, o addirittura generate interamente dal

è stato osservato che le immagini realistiche di bambine e bambini coinvolti in atti sessuali sono pericolose anche perché possono essere utilizzate per adescare minorenni e coinvolgerli in attività sessuali. Preoccupazione questa che risulta più che mai fondata alla luce non solo di ciò che già oggi è possibile reperire in rete (fumetti pornografici e non solo) ma, soprattutto, alla luce di quello che potrà essere diffuso nel web dai sistemi di intelligenza artificiale generativa che stanno invadendo tutti i mercati pornografici incluso quello della pedopornografia. Non si può quindi che essere d'accordo con la Cassazione che – confermando il suo orientamento – valorizza la netta linea tracciata dal legislatore per il quale devono essere qualificati come materiale pornografico anche i fumetti o le illustrazioni che raffigurano bambine o bambini in atti sessuali. Solo che, in tale circostanza, chi li "scarica" da un sito Internet senza pagare alcunché e senza cederli a terzi, non commette alcuno dei delitti di cui all'articolo 600-*ter* del codice penale¹⁴, ma il reato di cui alla residuale previsione dell'articolo 600-*quater* del codice penale.

L'evoluzione giurisprudenziale

A fronte di previsioni normative così analitiche (e relativamente recenti) come quelle adottate dal legislatore per contrastare l'aumento della diffusione della pedopornografia virtuale, più che un'autentica evoluzione giurisprudenziale¹⁵ si può intravedere un "percorso" attraverso il quale i giudici di legittimità – ponendosi in sintonia con i principi affermati nelle norme nazionali e internazionali – hanno delineato la nozione di pedopornografia virtuale ribadita nella sentenza in commento. Infatti, ribaltando l'orientamento espresso in alcune sentenze di merito che avevano ritenuto penalmente rilevanti solo le «immagini tridimensionali realizzate con elevata qualità grafica che rappresentano figure umane plastiche e proporzionate di adulti e minori coinvolti in atti sessuali»¹⁶, già nel 2017¹⁷ la Corte di cassazione nel pronunciarsi su un caso di detenzione, nella memoria di un computer, di immagini di pornografia virtuale realizzate utilizzando immagini raffiguranti minorenni – ha chiarito che

computer. Inoltre al paragrafo 102 si prevede una protezione particolare contro quelle immagini che potrebbero semplicemente essere usate per incoraggiare persone di minore età a partecipare ad atti sessuali veicolando una sottocultura che favorisce l'abuso di minorenni.

14 Cfr. tra le altre cfr. Cassazione penale, Sez. III, sentenza 15 settembre 2017, n. 48175 e Cassazione penale, Sez. III, sentenza 6 ottobre 2010, n. 639.

15 Almeno per quanto concerne la sola giurisprudenza di legittimità.

16 Cfr. Tribunale di Milano, Sezione penale IX, sentenza 11 novembre 2010, n. 5958.

17 Cfr. Cassazione penale, Sez. III, sentenza 9 maggio 2017, n. 22265.

«la nozione di immagine del minore impegnato in attività sessuali comprende [...] non solo la riproduzione reale dello stesso in una situazione di fisicità pornografica, ma anche disegni, pitture e tutto ciò che sia idoneo a dare allo spettatore l'idea che l'oggetto della rappresentazione pornografica sia un minore. Si tratta, dunque, di riproduzioni artificiali, che, sebbene realistiche, sono il puro frutto della tecnologia grafica e della fantasia sessuale dell'autore».

«Il delitto di pedopornografia virtuale è [...] un crimine di natura informatica del tutto peculiare sia in quanto la condotta penalmente rilevante è commessa con l'uso del mezzo informatico, sia perché il materiale illecito del quale è stata incriminata la produzione e diffusione viene realizzato per mezzo delle tecnologie informatiche sia – infine – perché le condotte (anche soltanto quella di detenzione) sono ottenute non già acquistando in edicola un fumetto pedopornografico... ma attraverso l'uso delle nuove forme di condivisione via internet di files-immagini o video-files».

Il momento discriminante, sulla rilevanza penale delle condotte di detenzione e diffusione non sta quindi nell'elaborazione sofisticata di immagini tridimensionali ma «nel fatto che l'elaborazione grafica effettuata, evochi la rappresentazione di situazioni reali [...]». Pertanto, afferma la Corte, non si può escludere l'applicabilità dell'articolo 600-*quater*, comma 1 del codice penale «alle rappresentazioni fumettistiche, dal momento che vi possono essere [...] anche nei fumetti – soprattutto quando tali comics siano ottenuti con tecnologia digitale di alta qualità – immagini la cui qualità di rappresentazione faccia apparire come vere situazioni, ed attività sessuali implicanti minori, che non hanno avuto alcuna corrispondenza con fatti della realtà».

Nozioni di riferimento

Pedopornografia virtuale:

- Articolo 600-*ter* del codice penale
- Articolo 600-*quater* del codice penale
- Articolo 600-*quater* 1 del codice penale

Riferimenti normativi

Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, adottata a New York il 20 novembre 1989, e ratificata in Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176, *Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989*

Protocollo Opzionale alla Convenzione dei diritti del fanciullo sulla vendita dei bambini, la prostituzione e la pornografia rappresentante bambini, adottata a New York il 6 settembre 2000 e ratificato in Italia con la legge 11 marzo 2002, n. 46, *Ratifica ed esecuzione dei protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000*

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, adottata a Budapest il 23 novembre 2001 e Relazione esplicativa alla Convenzione sulla criminalità informatica ratificata in Italia con la legge 18 marzo 2008, n. 48, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno*

Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, adottata a Lanzarote il 25 ottobre 2007 e ratificata in Italia con la legge 1 ottobre 2012, n. 172, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*

Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo 13 dicembre 2011, *relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio e la sua ratifica in Italia con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI*

Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 14 luglio 2021, n. 1232, *relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori*

Codice penale, articolo 600-*quater*, *Detenzione o accesso a materiale pornografico*

Codice penale, articolo 600-*quater* 1

Legge 3 agosto 1998, n. 269, *Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù*

Legge 23 dicembre 2021, n. 238, *Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020*

Riferimenti giurisprudenziali

Corte di cassazione penale

Cassazione penale Sez. III, sentenza 9 dicembre 2016, n. 22262 (pedopornografia virtuale - interdizione)

Cassazione penale, sezione III, sentenza 9 maggio 2017, n. 22265 (articolo 600-*quater* del codice penale - pornografia virtuale)

Cassazione penale, Sez. III, sentenza 9 aprile 2018, n. 15757 (articolo 600-*quater* del codice penale - pornografia virtuale)

Cassazione penale, Sez. III, sentenza 27 settembre 2018, n. 1647 (articolo 600-*quater* del codice penale - pornografia virtuale)

Cassazione penale, Sez. III, sentenza 1° febbraio 2023 n. 4212 (articolo 600-*quater* del codice penale - concetto di detenzione di materiale pedopornografico)

Cassazione penale, Sez. III, sentenza 10 luglio 2023, n. 29817 (pornografia minorile)

Cassazione penale, Sez. III, sentenza 4 settembre 2023, n. 36572 (articolo 600-*quater* del codice penale - file di contenuto pedopornografico)

Cassazione penale, Sez. III, sentenza 3 novembre 2023, n. 44175 (reato di produzione di materiale pedopornografico)

Cassazione penale, Sez. III, sentenza 24 novembre 2023, n. 47187 (articolo 600-*quater* del codice penale - pornografia virtuale)